



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Div. VII

Via Fornovo, 8 - 00192 - Roma
Tel. 06 46834924 Fax. 06 46834023
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

In data 26 settembre 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della **BEAUMANOIR ITALIA S.R.L.**, per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 4 e 24 della legge n. 223/1991.

Sono presenti:

- per la BEAMANOIR ITALIA S.R.L., Laurent Parenti, assistito dagli Avv. Laura Mammoli e Simone Bernasconi;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Daria Banchieri;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Dario Campeotto;
- per la UILTUCS Naz.le, Dario Campeotto con delega agli atti del Ministero;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

1. la BEAUMANOIR ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano, opera nel settore del commercio di abbigliamento, occupando alle proprie dipendenze un organico complessivo ad oggi pari a n. 232 lavoratori ai quali applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi;
2. la Società ha fruito - a seguito di verbale di accordo sottoscritto in sede ministeriale il 6 settembre 2012, successivamente integrato con accordo ministeriale dell'8 febbraio 2013 - della CIGS per crisi aziendale con cessazione parziale di attività, per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 10 settembre 2012 fino al 9 settembre 2013, nei confronti di n. 69 lavoratori;
3. ad oggi, la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, dichiarando un esubero pari a n. 54 unità;
4. successivamente, la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale e, pertanto, il Ministero ha convocato le Parti per la riunione odierna;
5. nel corso dell'incontro odierno, la Società ha ribadito i fattori che hanno prodotto l'attuale situazione di eccedenza di personale, riconducibili essenzialmente nella chiusura dei punti vendita coinvolti dalla procedura in oggetto. Le OO.SS., di contro, hanno sollecitato l'adozione di ogni iniziativa idonea a contenere l'impatto sociale dei licenziamenti, chiedendo alla Società di valutare il ricorso ad un ammortizzatore sociale, quale la CIG in deroga, vista la fruizione della CIGS per crisi di cui al precedente punto 2. Dopo ampio ed approfondito confronto tra le Parti in ordine alla situazione occupazionale della Società, quest'ultima ha accolto la predetta richiesta. Pertanto, al fine di garantire la ricollocazione dei lavoratori interessati, in linea con quanto effettuato dalla Società nei 12 mesi di fruizione della CIGS, e vista la necessità di far fronte alla situazione di crisi in cui versa l'Azienda, le Parti hanno concordato il ricorso allo strumento della CIG in deroga con le modalità di seguito specificate.

CONSIDERATA

la legge del 28/06/2012 n. 92 che all'art. 2, comma 64, dispone che "il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18, c. 1, lett. a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 Gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65".

VISTA

l'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle

TUTTO CIÒ PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- Le Parti concordano che la Società presenterà istanza al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – ai sensi della normativa suindicata – ai fini della concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, con decorrenza dal 10 settembre 2013 fino al 31 dicembre 2013.
- Il trattamento riguarderà un numero massimo di **54 lavoratori** (di cui n. 31 con contratto part-time al 69,60%), individuati nell'ambito dei profili professionali dichiarati in esubero dall'Azienda nella lettera di avvio della procedura in oggetto.
- I lavoratori interessati sono distribuiti come di seguito specificato:
 - a) Regione Lombardia: 13 lavoratori;
 - b) Regione Piemonte: 13 lavoratori;
 - c) Regione Emilia Romagna: 3 lavoratori;
 - d) Regione Veneto: 6 lavoratori;
 - e) Regione Friuli Venezia Giulia: 9 lavoratori;
 - f) Regione Puglia: 10 lavoratori.
- I lavoratori saranno sospesi sospeso a zero ore, senza rotazione, vista la cessazione di ogni attività produttiva.
- Le Parti concordano di incontrarsi in sede nazionale e territoriale, su richiesta delle Parti firmatarie del presente verbale di accordo, al fine di monitorare l'andamento della Cassa e la situazione aziendale.
- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 40, 42, 43, 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro rende noto alle Parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, alla D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare il suddetto elenco, unitamente al presente verbale, alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
- Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, al fine di consentire a quest'ultima l'espletamento della fase istruttoria e della successiva fase decisoria di sua competenza.



MOBILITA'

1. Le Parti concordano che la Società potrà procedere al licenziamento di un numero massimo di **54 lavoratori** - avuto riguardo ai profili professionali dichiarati in esubero dall'Azienda nella lettera di avvio della procedura in oggetto - la cui individuazione avverrà esclusivamente sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento.
2. Le Parti concordano, altresì, che i licenziamenti dei lavoratori avverranno entro il 31.12.13, termine di scadenza della Cassa in deroga.



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito positivo la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991 e la procedura ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.

Letto, confermato e sottoscritto.

BEAUMANOIR ITALIA S.R.L.



ITALIA LAVORO

OO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

